

2 11
6630

MINUTA

TORNI SETTORE AMBIENTE



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0060589/2009 - 06/04/2009
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 99/IPPC/2009

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA

Punto 3.1 dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59
Punto II.2 dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

Revoca e sostituzione Provvedimento Regionale n. 98 del 04/09/2007.

Ditta: **CEMENTIZILLO SPA**
Sede attività: Via Caldevigo, 14
Comune: 35042 ESTE PD

Sede legale: Via Carlo Cassan, 10 - Padova (PD)
Partita I.V.A: 00203550280

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

1

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005”;

- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

- PRESO ATTO che per gli impianti al punto 3.1 dell'all. I del D.Lgs 59/2005 non sono ancora state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamenti superficiali di metalli come previsto per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59° pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007;

- **CONSIDERATO:**

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
- che l'allegato II del D. Lgs 59/2005 riporta “l'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”, ovvero:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
 2. Autorizzazione allo scarico.
 3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
 4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
 5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
 6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
 7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
 8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;
- che comunque per le attività svolte dalla Ditta nel medesimo sito produttivo e non normate dal D.Lgs. 59/2005 vanno osservate le prescrizioni/diposizioni del D.Lgs. 152/2006 anche sulla base del principio dell'applicazione delle migliori tecnologie ambientali;

- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 3.1 dell'allegato I del D.Lgs 59/2005 e nell'allegato II.2 dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 98 del 04/09/2007 rilasciata dalla

Regione Veneto alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005, (come da domanda giunta alla Regione Veneto in data 19/06/2007 prot reg. n. 348964/57.19 per il punto 3.1 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005) e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 07/12/2007 prot. n. 149181;

- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 98 del 04/09/2007:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria n. 1468/DEP/2004 emessa dalla Provincia di Padova in data 16/09/2004;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 5277/EM emessa dalla Provincia di Padova in data 29/01/2007;
 - Autorizzazione allo scarico acque reflue nere in pubblica fognatura n. 003314/2005, emessa dal Centro Veneto Servizi di Monselice in data 08/06/2006;
- VISTA la nota della ditta CEMENTIZILLO SPA, prot. n. 38740 del 04/03/2009, nella quale la stessa comunica che, nell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 98 rilasciata dalla Regione Veneto in data 04/09/2007, non è stata ricompresa l'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero rifiuti come materia di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152 (che ha abrogato l'art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997) nonostante la ditta fosse già iscritta nel registro della Provincia di Padova per le attività di recupero col n. 28. Per tale motivo la ditta chiede l'inserimento nel presente provvedimento dell'autorizzazione al recupero rifiuti come materia per le tipologie iscritte attualmente nel registro provinciale;
- RITENUTO di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 98 del 04/09/2007 per il motivo sopra indicato;
- PRESO ATTO che la ditta sopraindicata risulta essere certificata ISO 14001 con attestazione n. 06084A rilasciata il 24/11/2006 da ICMQ SPA;
- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

DECRETA

- Art. 1 L'autorizzazione integrata ambientale n. 98 del 04/09/2007 rilasciata dalla Regione Veneto alla Ditta CEMENTIZILLO SPA di ESTE ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/07 e DGRV nn. 668/07 e 2493/07 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Alla ditta CEMENTIZILLO SPA di ESTE è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria per la prosecuzione dell'attività e la modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e in particolare per le attività previste dall'allegato I del suddetto D. L.gs. individuate al punto 3.1 e al punto II.1 dell'allegato B della L.R. 26/2007
- Art. 3 **SCARICHI IDRICI**
- 3.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione settoriale n. 1468/DEP/2004 rilasciata dalla Provincia di Padova in data 16/09/2004 prot. n. 95119.
- 3.2 **Al sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente per gli scarichi in pubblica fognatura.**
La ditta è tenuta:
- a) a mantenere vigente l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, di cui è già in possesso, per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) in caso di aggiornamento della suddetta autorizzazione, la ditta deve trasmetterne copia alla Provincia di Padova;
 - c) in caso di variazione del ricettore degli scarichi, la ditta deve presentare preventiva domanda di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale alla Provincia di Padova.

Art. 4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1 La ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione settoriale n. 5277/EM rilasciata dalla Provincia di Padova in data 29/01/2007 prot. n. 12211 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 5 TRATTAMENTO/DEPOSITO RIFIUTI

5.1 La Ditta è autorizzata è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) la ditta in oggetto risulta essere stata iscritta, a seguito delle prevista Comunicazione, in data 11/10/2007, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali/Sezione Regionale del Veneto come impresa che effettua l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt.214 e 216 del D.lgs.152/2006 ("Procedure semplificate"). Con il D.Lgs 4/2008, la competenza sulle procedure semplificate sono state trasferite alle Province;
- b) l'attività di recupero consiste nel recupero di materia come regolamentato dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e succ.mm.ii., in particolare secondo quanto definito nell'Allegato 1/suballegato 1 al DM citato ("Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi");
- c) le tipologie di rifiuti, le operazioni di recupero effettuabili, i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti ottenibili per la quale la ditta risulta essere stata iscritta sono quelle individuate e definite nella "Scheda tecnica di iscrizione" (come redatta a seguito di istruttoria della Comunicazione da parte dell'Albo Gestori Ambientali/Sezione Regionale), allegata alla presente nota e di cui fa parte integrante.
- d) l'iscrizione con procedura semplificata comporta il rispetto delle norme tecniche e condizioni stabilite nel DM 5 febbraio 1998, sia per gli aspetti gestionali generali che per quelli specifici inerenti l'attività di recupero effettuata e tipologia di rifiuti trattati (provenienza/caratteristiche del rifiuto/attività di recupero);
- e) si evidenzia in particolare il rispetto delle modalità di messa in riserva, come definite nell'Allegato 5 ("Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi") e dell'art.8 ("Campionamenti e analisi") del DM 5 febbraio 1998.

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.	SCHEDA A - ATTIVITÀ DI RECUPERO DA R1 A R9 Operazione di recupero effettuata	Messa in riserva massima istantanea		Quantità annua in tonnellate di rifiuti Trattati	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuata
		m ³	t		
7.12: calchi in gesso esausti. [101205]	R13+R5 7.12.3.a: cementifici previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5]	150	345	1000	7.12.4.a: cemento nelle forme usualmente commercializzate
13.1: ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale [100101] [100115] [100102] [100117] [100103]	R13+R6 13.1.3.a: cementifici [R5]	930	837	35000	13.1.4.a: cemento nelle forme usualmente commercializzate
13.2: ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere. [100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	R13+R6 13.2.3.b: cementifici [R5];	120	108	20000	13.2.4.b: cemento nelle forme usualmente commercializzate
13.6: gasi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi. [061101] [100105]	R13+R6 13.6.3.a: cementifici come aggiunta al clinker [R5]	150	345	20000	13.6.4.a: cemento nelle forme usualmente commercializzate
Totale		1380	1636	76000	

<p>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2000 =</p>	<p>SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it</p>
--	---

- Art. 6 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre **6 (sei) anni dalla data della notifica del presente provvedimento**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nella singola autorizzazione settoriale allegata al presente provvedimento.**
- Art. 7 La ditta dovrà presentare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla Delibera G.R. n. 668/2007 e cioè entro sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali.
- Art. 8 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- Art. 9 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 10 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione dei poteri di ordinanza e delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

La presente autorizzazione integrata ambientale provvisoria è rilasciata ai soli fini della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti: con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Vigili del Fuoco, ai provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ed eventualmente in materia di concessione idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, consorzi di Bonifica).

L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche o ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, al Comune di Este e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine, dall'autorizzazione settoriale allo scarico di acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria n. 1468/DEP/2004 emessa dalla Provincia di Padova in data 16/09/2004 e dall'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera n. 5277/EM emessa dalla Provincia di Padova in data 29/01/2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dot. Livio Baracco)





PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 1468/DEP/2004

Prot. Gen. 95113 del 13/07/2004

SEDE CENTRALE: Piazza Antemori n. 3 - Padova
SEDE SETTORE AMBIENTE - P.zza Bardella, 2 - Padova

Telefono 049 8201111
Telefono 049 8201811

OGGETTO: Ditta: CEMENTIZILLO S.P.A. via Caldevigo, 14 Comune di Este.
Sede legale via C. Cassan, 10 Comune di Padova.
Scarichi acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria.
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SCARICO.
(D.Lgs. 152/99, L.R. 33/85 e loro successive modifiche ed integrazioni).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 all'art. 45 comma 1 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- che l'art. 45 comma 6 del citato D.Lgs. assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico delle acque reflue industriali con recapito diverso dalla rete fognaria;
- che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II^a categoria;

VISTI

- la domanda presentata dalla ditta in oggetto alla Provincia di Padova datata 23/07/2004, acquisita agli atti con prot. n° 81537 del 02/08/2004, intesa ad ottenere l'autorizzazione a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzali e le acque di raffreddamento del proprio stabilimento sito in via Caldevigo, 14 Comune di Este;
- la comunicazione della Provincia del 23/08/2004 prot. n° 86987, di avvio del procedimento;
- il parere favorevole del Responsabile dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova del 06/09/2004 prot. n° 18682 D.ST.V.a acquisito agli atti con prot. n° 92185 del 09/09/2004, espresso sulla base della documentazione presentata;

RICHIAMATA

- l'autorizzazione allo scarico n° 1180/DEP del 09/05/2003 rilasciata da questa Provincia per le sole acque di raffreddamento;

RITENUTO

- opportuno emettere un unico atto autorizzativo, comprendente tutti gli scarichi industriali;

RILEVATO

- che gli scarichi delle acque reflue industriali della ditta succitata prima della loro immissione nel corpo ricettore rispetteranno i valori limite di emissione previsti nella tabella 3 colonna "scarichi in acque superficiali" allegato 5, D.Lgs. 152/99;

RITENUTO

- che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione preventiva al versamento delle acque reflue industriali dello stabilimento in parola a condizione



PROVINCIA DI PADOVA

che le stesse mantengano le caratteristiche nei valori limite di emissione previsti nella tabella 3 colonna "scarichi in acque superficiali" allegato 5, D.Lgs. 152/99;

VISTI

- il D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Circolare Regionale n° 18 del 13.08.1999 approvata con DGRV n° 2847 del 03.08.1999;
- la Circolare Regionale n° 12 del 09/08/2002 approvata con DGRV n° 2106 del 02/08/2002;
- la L.R. 33/85, il D.Lgs. 22/97 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

RILASCIATA LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE

ART. 1

La Ditta CEMENTIZILLO S.P.A. è autorizzata preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e sistemi di depurazione per i reflui ivi prodotti ed a scaricare in tre distinti punti di scarico le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzali e le acque di raffreddamento del proprio stabilimento di via Caldevigo, 14 Comune di Este in acque superficiali con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- * i valori limite di emissione di ciascuno scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella 3, colonna "scarico in acque superficiali", allegato 5, D.Lgs. 152/99;
- * i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs. 152/99;
- * tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs. 152/99, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- * dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 28 del D.Lgs. di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

ART. 2

L'avvio dell'impianto di trattamento e l'attivazione del relativo scarico è subordinato alla presentazione, alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal Direttore dei Lavori.

ART. 3

In relazione all'istruttoria e fermo restando la validità della presente autorizzazione, dopo l'attivazione dello scarico dovrà essere effettuato dall'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, un accertamento analitico teso a verificare il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico.



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 4 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n° 22/97, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.
I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.
E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
- ART. 5 La presente autorizzazione avrà durata fino al 15/09/2008 ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e qualora la ditta intenda mantenere gli scarichi anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza della presente autorizzazione, indicando nella domanda di rinnovo tutte le variazioni non sostanziali intervenute rispetto alla situazione attuale.
- ART. 6 La presente autorizzazione annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n° 1180 del 09/05/2003.
- ART. 7 Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45, comma 11 del D.Lgs. 152/99.
- ART. 8 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.


La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza di altri Enti; con particolare riferimento ai provvedimenti dei Comuni in materia urbanistica ed igienico sanitaria e dell'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato alle Acque, Consorzi di Bonifica) in materia di concessioni idrauliche.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n° 3 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Livio )



AUTORIZZ./COMUNICAZIONE ALLEGATA AL DECRETO
N° 99/REC/09 DEL 06/04/09

DATA PROT. N°
08.02.07 000212
IN ARRIVO



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0012211/2007 - 29/01/2007
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 5277/EM
Sede Centrale: P.zza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Prot. Gen. N.
Partita I.V.A.
Codice Fiscale

00700440282
80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Ex art. 269.
Autorizzazione alla continuazione dell'attività di produzione di leganti idraulici comportante emissione in atmosfera.
Revoca e sostituzione provvedimento n. 5244/EM del 20/11/2006.

Ditta: CEMENTIZILLO SPA
Sede attività: Via Caldevigo 14
Comune: 35042 ESTE PD

Sede legale: Via C. Cassari 10 - Padova (PD)
Partita I.V.A.: 00203550280

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- RICHIAMATI:
 - il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
 - la L.R. 16/4/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 3/2000;
 - il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva;
- VISTA la domanda della ditta sopraindicata, inviata alla Regione Veneto in data 27/06/1989, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/5/88 n. 202, per il proseguimento dell'attività produttiva;
- RICHIAMATI i provvedimenti n. 682/EC/203/95 del 04/12/95, n. 1469/EC/203/96 del 05/12/96, n. 2127/EC/203/97 del 06/10/97, n. 2514/EC/203/98 del 30/07/1998, n. 3473/EC/203/2001 del 30/04/2001, n. 3727/EC/203/2002 del 25/01/2002, n. 3791/EC/203/2002 del 18/03/2002, n. 3939/EC/203/2002 del 04/10/2002, n. 4594/EM del 29/09/2004, n. 5216/EM del 19/10/2006;
- RICHIAMATO il provvedimento n. 5244/EM del 20/11/2006 che autorizzava la ditta sopraindicata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione leganti idraulici ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, come da nota presentata in data 15/11/2006 prot. n. 150387;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 20/09/2006 ha espresso parere favorevole alla "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati";
- CONSIDERATA la necessità di fissare i limiti alle emissioni a valori superiori a quelli rilevati dalle analisi fatte pervenire dalla Ditta, tali valori vengono incrementati per una ragionevole percentuale del 50% con arrotondamento del risultato.
- RITENUTO di assumere il parere suddetto;
- VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole.

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

Art. 1 L'autorizzazione n. 5244/EM del 20/11/2006 rilasciata alla ditta CEMENTIZILLO S.P.A. di ESTE ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 è revocata e sostituita dal presente provvedimento.

Art. 2 La ditta CEMENTIZILLO S.P.A. di ESTE è autorizzata alla continuazione dell'attività di produzione di leganti idraulici comportante emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.1 I valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	INQUINANTI						
	POLYERJ (g/h)	SOx (mg/Nmc)	NOx (mg/Nmc)	S.O.V. Tab. D (cl. II) (g/h)	S.O.V. Tab. D (cl. II+III+IV+V) (g/h)	S.O.V. Tab. A1 cl. III (g/h)	SOST. INORG. Tab. B cl. III
E1	360	500	500	-	-	-	-
E3	1350	-	-	-	-	-	-
E4	260	-	-	-	-	-	-
E5	20	-	-	-	-	-	-
E6	420	-	-	-	-	-	-
E7	180	-	-	-	-	-	-
E8	36	500	500	-	-	-	-
E10	43	-	-	-	-	-	-
E13	44	-	-	-	-	-	-
E14	35	-	-	-	-	-	-
E15	290	-	-	-	-	-	-
E16	280	-	-	-	-	-	-
E17	370	-	-	-	-	-	-
E26	3.770	600	1.800	3.136	14.578	334	-
E28	50	-	-	-	-	-	-
E29	50	-	-	-	-	-	-
E30	50	-	-	-	-	-	-
E31	135	-	-	-	-	-	-
E32	36	-	-	-	-	-	-
E33	116	-	-	-	-	-	-
E34	46	-	-	-	-	-	-
E35	92	-	-	-	-	-	-
E36	419	-	-	-	-	-	-
E37	66	-	-	-	-	-	-
E38	66	-	-	-	-	-	-
E39	25	-	-	-	-	-	-
E42	14	-	-	-	-	-	1

resta inpregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione, nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'Art. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006

4101

3.2 Il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno annuale;

3.3 sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai camini n. 40 e 41 derivanti dai allos e per esse non è previsto il controllo annuale delle emissioni; su ogni camino presente nell'impianto dovrà essere apposta un'apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso;

3.4 la ditta dovrà dotarsi di:

- a) un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006) oppure
 - un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
- c) un registro (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività;

3.5 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

3.6 le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.;

4101

3.7 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

3.8 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini forti di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/89, il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

3.9 La Ditta dovrà provvedere alla installazione e messa in esercizio di un'apparecchiatura di misura e registrazione in continuo degli inquinanti polveri, NOx, SOx, TOC, HCl, HF, CO al camino n. 28 in occasione della fermata degli impianti dell'anno 2007. L'apparecchiatura dovrà essere certificata ai sensi del punto 3.3 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

3.10 per la valutazione della conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare:

- tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;
- dovranno essere inviate ad Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova le comunicazioni relative alla impossibilità di assicurare l'indice di disponibilità mensile delle medie orarie o la registrazione delle analisi in continuo per un periodo superiore alle 48 ore;

ARPAV

- dovrà inviare al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, 60 giorni prima della messa in esercizio del sistema di misura in continuo delle emissioni, le procedure che intende adottare per adempiere agli obblighi previsti per la misurazione in continuo;

3.11 La Ditta dovrà predisporre, prima della data di messa in esercizio del sistema di misura e registrazione dei dati in continuo, un collegamento a distanza con il Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, il quale potrà accedere ai dati raccolti dal sistema con le modalità di acquisizione da concordare con la Ditta;

Art. 4 In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;

Art. 5 Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III* e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6 La presente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ha una durata di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.

Art. 8 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su ulteriore parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Art. 10 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 11 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dr. Lino Bassco)